

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ALLE PERSONE FISICHE
(Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto)**

Art. 1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 40 del D.A. n. 895/2001, il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.
2. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:
 - garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
 - realizzare particolari progetti didattici;
 - realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
3. Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:
 - coerenti col PTOF,
 - coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.
4. Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

Art. 2. REQUISITI OGGETTIVI

1. Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, l'istituto, verificata l'impossibilità di utilizzare personale interno comunque disponibile, in coerenza con le disponibilità finanziarie e le esigenze didattiche da soddisfare e in base alle specifiche competenze professionali richieste all'esperto, provvede alla stipulazione di:
 - contratti di prestazione d'opera con esperti interni o esterni;
 - specifiche convenzioni con altri enti pubblici o privati.

Art. 3. REQUISITI SOGGETTIVI E PROFESSIONALI

1. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti italiani o stranieri in grado di apportare la richiesta esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico proposti.
2. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art.53 del D.Lvo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i docenti di altre istituzioni scolastiche si applica l'art. 35 "Collaborazioni plurime" del CCNL-scuola 29.11.2007. Per le attività di formazione ed aggiornamento organizzate dall'Amministrazione, l'affidamento di incarichi ad esperti esterni terrà conto delle eventuali indicazioni dalla stessa fornite.
3. Criteri:
 - assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
 - garantire la qualità della prestazione;

- valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- nel caso che, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto di provata competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l'istituto negli anni precedenti, il Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso.

Art. 4. AVVISI DI SELEZIONE

1. Il Dirigente, sulla base del PTOF adottato e dei progetti proposti nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad "esperti" e ne dà informazione con uno o più avvisi pubblicati all'Albo della scuola e sul Sito web ufficiale.
2. Gli avvisi indicheranno:
 - le modalità e termini per la presentazione delle domande;
 - i titoli che saranno valutati;
 - la documentazione da produrre;
 - l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare.
3. I candidati devono essere in possesso sia dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego che di quelli professionali specificatamente richiesti.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire l'incarico.

Art. 5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti, di norma e salvo espressa difforme indicazione, è quello previsto dal CCNL comparto scuola 29/11/2007 e dal Decreto Interministeriale 12/10/1995, n. 326 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione".
2. Per particolari progetti appositamente finanziamenti da altri Enti, per la determinazione dei compensi si farà riferimento alle disposizioni specifiche.
3. Il compenso orario lordo e onnicomprensivo di tutti gli oneri non può essere superiore a € 80.00; eventuali compensi superiori a tale tariffa vanno preventivamente deliberati dal consiglio d'istituto.
4. Il compenso attribuibile deve tenere conto:
 - del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno;
 - delle disponibilità finanziarie programmate;
 - il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno.

Art. 6. INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

1. I contraenti cui conferire gli incarichi sono selezionati dal Dirigente Scolastico, che potrà eventualmente avvalersi di una commissione, mediante valutazione comparativa, effettuata sulla base dei seguenti titoli:
 - curriculum complessivo del candidato;
 - contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
 - pubblicazioni e altri titoli.

2. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento ai seguenti criteri per l'attribuzione degli incarichi:
 - 2.1. per le figure di esperti esterni si richiederà documentata esperienza per l'area interessata e saranno in particolare presi in considerazione i seguenti criteri:
 - adeguatezza dei titoli;
 - rilevanza del curriculum (laurea, titoli di specializzazione, abilitazioni specifiche);
 - esperienze specifiche nella particolare area di intervento;
 - congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento/attività formativa per i quali è bandita la selezione;
 - eventuali precedenti esperienze specifiche.

Per garantire la qualità degli interventi formativi in lingua straniera, verrà data priorità assoluta agli esperti di lingua madre.

- 2.2. Per le figure di esperti interni, tutor, docenti, co-docenti, e di tutte le figure previste per l'attuazione dei progetti relativi al PNRR, saranno considerati prevalenti i seguenti elementi:
 - competenze specifiche documentate;
 - esperienze ed incarichi specifici nella particolare area di intervento;
 - corsi di formazione aggiornamento pertinenti;
 - l'adeguatezza dei titoli culturali e professionali.
3. Tutti i titoli documentati, ove richiesto per la formulazione di eventuali graduatorie di merito, avranno attribuito un punteggio secondo quanto indicato nella griglia generica riportata nell'allegato A al presente documento. Tale griglia sarà adattata, dal Dirigente Scolastico o dalla commissione di valutazione, in base alle esigenze ed alle caratteristiche specifiche dell'avviso, senza la necessità di effettuare nuove delibere.
4. Per le valutazioni di cui al presente articolo il Dirigente può nominare una apposita commissione interna, cui affidare compiti di istruzione e proposta di graduatoria, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri richiamati e delle valutazioni comparative effettuate.
5. La graduatoria, approvata dal Dirigente Scolastico, è pubblicata all'albo della scuola con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria, nei limiti di cui alla Legge 241/90 e al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. A parità di posizione in graduatoria verrà selezionato il candidato più giovane.

Art. 7. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione.
2. Nel contratto saranno specificati:
 - l'oggetto della prestazione;
 - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo della prestazione;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ex art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

Art. 8. CARATTERISTICHE, OBBLIGHI, IMPEDIMENTI

1. Per i contraenti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività e di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni, compresa la verifica dei risultati, la tenuta dei Registri, la stesura della relazione finale e gli obblighi di vigilanza, o comunque ogni altro compito specificamente espresso nell'incarico.
2. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di "rapporto privatistico" qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli art.2222 e seguenti del Codice civile. Il regime fiscale e previdenziale è quello previsto per le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
3. Tutti i contratti possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le attività che non possono:
 - essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
 - essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;

Art. 9. COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

1. L'elenco dei contratti stipulati con i dipendenti Pubblici è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Art. 10. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento può essere integrato e modificato in qualsiasi momento dal Consiglio d'Istituto. Le delibere che integrano o modificano il presente Regolamento costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni delle leggi in materia. Il presente regolamento è parte integrante del regolamento d'Istituto. Esso rimarrà in vigore fino a nuova deliberazione del Consiglio.

Art. 11. PUBBLICITÀ, ATTIVITÀ INFORMATIVA E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e di "Amministrazione Trasparente" > Disposizioni Generali > Atti Generali.
2. Copia dei contratti conclusi viene altresì affissa all'albo della scuola. I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della legge 241/90. Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.